

## A

### **Archibugio:**

*Arma da fuoco, di varie dimensioni, con accensione a miccia. La gittata utile non superava qualche decina di metri. Era inefficace in caso di pioggia ed elevata umidità .*

*(a cura di L. Pezzolo)*

### **Archibugio a ruota:**

*Arma fornita di piastra d'acciaio scanalata nella sua circonferenza che girando velocemente provocava scintille a contatto con la pietra selce o la pirite accendendo così la polvere d'innescò.*

*(a cura di L. Pezzolo)*

**Assessori: Assessori: Dovevano essere giuristi laureati all'università di Padova. Di numero variabile (da uno a quattro) a seconda dell'importanza della città, erano scelti dal podestà prima di partire per l'incarico cui era stato eletto. Non potevano essere della stessa città in cui avrebbero dovuto svolgere l'incarico e, tranne per deroghe concesse dalle supreme magistrature veneziane, non potevano rimanere nella stessa città per più di un reggimento. Con la loro preparazione e formazione romanistica avrebbero dovuto sorreggere l'attività dei rettori, per lo più digiuni di diritto romano.**

### **Auditori:**

*Magistrati ausiliari “intermedi” che, analogamente agli Avogadori, istruivano i processi di appello, ma solo nelle cause civili: erano non a caso detti anche “Avogadori civili”, anche se ciò non escludeva completamente l'Avogaria da questo ambito, nel quale appunto si verificarono talora dei conflitti di competenze. Con l'estensione dei domini di Venezia in Terraferma, il loro numero venne aumentato e anche il loro ufficio subì la distinzione tra “Auditori Vecchi” e “Auditori Nuovi”(1410), analogamente a quanto avverrà in seguito con la formazione della Quarantia Civil Vecchia (1441) e Civil Nuova(1492), con le quali gli Auditori vennero a rapportarsi con una procedura speculare a quella che si innescava tra Avogaria di Comun e Quarantia Criminal.*

*(a cura di Cristina Setti)*

## **Avogaria di Comun:**

*E' difficile dare una definizione netta e precisa della genesi e di tutte le prerogative di questa magistratura, data la pluralità dei provvedimenti legislativi attuati nel corso dei secoli per circoscriverne le funzioni, tuttavia possiamo individuarne la finalità suprema nella difesa dell'integrità del patrimonio tanto erariale quanto istituzionale della Repubblica di Venezia.*

*Finalità che è venuta a costituirsi in maniera progressiva e inesorabile in un primo momento mediante semplici interventi di esazione fiscale, nonché di "avvocato dello stato" nelle cause civili che contrapponevano quest'ultimo ai privati; per poi concretizzarsi successivamente nella rappresentanza delle istituzioni anche in campo penale, ove l'inflessibilità dei 3 Avogadori (numero che venne definitivamente fissato da una legge del 1314, assieme alla durata della carica, di 16 mesi) si esprimeva nel puntuale rilevamento di vizi procedurali o istanze di incostituzionalità spesso presenti nelle sentenze di primo grado emesse dai vari organi giudicanti nei Dominii "da terra e da mar" o nella stessa Dominante e sovente denunciate dai destinatari di quelle di condanna (tramite appositi provveditori); sentenze, quindi, tali da dar adito all'intromissione dell'avogadore di turno (come prescrive una legge del 1264), il quale appunto, in accordo coi 2 colleghi, accoglieva i relativi ricorsi in appello onde valutarli e deciderne l'esito in base all'"ordine" e al "merito"(ossia in base a questioni concernenti le modalità e l'entità della condanna). Ciò almeno finchè non venne istituita la Quarantia Criminal, a cui venne ben presto demandata la fase del dibattito e del giudizio finale, lasciando agli Avogadori il solo compito di perorare la legittimità dell'appello di fronte ad essa. Se da un lato l'opera di questi magistrati era funzionale alla salvaguardia/imposizione delle strutture giuridiche del centro dominante, dall'altro essa finiva per inficiarne l'efficienza: infatti, data la molteplicità delle fasi processuali nei dibattimenti con procedura ordinaria, e date le dilazioni che il loro imperfetto*

*adempimento comportava, di fatto il ricorso in appello risultava spesso destabilizzante, soprattutto quando costituiva un espediente messo in atto dai rei per invalidare le loro condanne; tuttavia l'importanza della funzione equilibratrice di questi supremi garanti traspare in quei periodi critici della storia veneziana (come il secolo XVI) in cui la preponderanza politica (e quindi amministrativa) del Consiglio dei X rischiò di dare impulso ad abusi non sempre giustificati dall'emergenza, specialmente da quei rappresentanti (come i rettori) che potevano ricevere da esso la delega al rito inquisitorio (v. Cozzi, 1981).*

*D'altro canto la difesa della forma legis, che fu la principale connotazione dell'istituzione avogaresca, era in aperto contrasto con quel pragmatismo semplificante che sembra antropologicamente connaturato al diritto veneto (si pensi all'arbitrium che sta alla base della sua gerarchia delle fonti). Ciò nondimeno, la sua costante affidabilità nell'eseguire incarichi amministrativi eterogenei (dalle esecuzioni delle confische alle sostituzioni dei magistrati vacanti, dalla custodia dei registri matrimoniali dei patrizi al controllo dei capitolari, dal diritto/dovere di presenziare alle sedute di tutti i maggiori consessi sino alle cause ex officio intentate dagli avogadori stessi per piccoli reati come le lesioni o il contrabbando) è indice di quella ciclica esigenza di riequilibrio istituzionale di cui essa è l'evidente garante.*

### **Bibliografia :**

*COZZI Gaetano, Note sopra l'Avogaria di Comun, in Atti del convegno "Venezia e la Terraferma attraverso la relazione dei rettori", Roma 1937.*

*COZZI Gaetano, La giustizia e la politica nella repubblica di Venezia, in Repubblica di Venezia e stati italiani, Torino 1982.*

*DA MOSTO Andrea, L'archivio di Stato di Venezia, Roma 1937.*

*FERRO Marco, Dizionario del diritto veneto, Venezia 1845.*

*MANZATTO Mila, Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di Comun, in Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale, a cura di C.Povolo, Bologna 2007.*

*POVOLO Claudio, Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVIII, in Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia, Roma 1980, vol I.*

*(a cura di Cristina Setti)*

**Avvocati:**

## **GLI AVVOCATI**

**(a cura di Luca Rossetto)**

*A Venezia, per lungo tempo, non si era voluto che gli avvocati fossero dei tecnici del diritto. La svolta si ebbe solo al principio del Settecento, con l'imposizione per gli avvocati medesimi di addottorarsi presso l'Università di Padova. Con questa riforma scomparve quasi completamente dal Foro veneziano la figura del patrizio avvocato ordinario (gli altri, non patrizi, erano detti straordinari). Lo stesso professor Cozzi notava come «la legge del 1703, con cui si esigeva la laurea dottorale in utroque anche da chi volesse esercitare l'avvocatura a Venezia», costituisse «una svolta importante nella storia del diritto veneto. Essa mirava ad elevare il livello degli avvocati veneziani, oltre che a ridurre il divario tra la cultura giuridica della Dominante e quella della Terraferma» [1]. Nel contesto "lagunare" il ruolo giocato dalla personalità del difensore risultava di estrema importanza. L'obiettivo primario restava quello di persuadere della bontà dei propri ragionamenti giudici dalla preparazione tecnica altrettanto approssimativa e molto più sensibili ad argomenti pratici o a suggestioni emotive. Autorevolezza, risorse oratorie e mimiche costituivano ovviamente strumenti efficacissimi. Anche secondo Carlo Goldoni, avvocato prima e oltre che letterato, un diritto, come quello veneto, «che privilegiava la valutazione di equità, che voleva fossero presenti, nella giustizia, le considerazioni di umana pietà e comprensione, e che proprio per questo non voleva che i giudici fossero dei tecnici del diritto» [2] doveva per forza comportare un'avvocatura di questo tipo. Ben diversa invece si presentava la situazione in Terraferma, ove le città avevano i loro statuti ed ove il diritto comune fungeva da diritto suppletivo. Là il Podestà poteva essere anche persona imperita di leggi: vi erano infatti gli Assessori che gli sedevano accanto a compensare tale impreparazione. La*

preparazione giuridica era invece richiesta agli avvocati, dato che avrebbero avuto a che fare appunto con tali Assessori (o con giusperiti di fama chiamati a dare «consigli») e che avrebbero dovuto presentare difese scritte con riferimenti a leggi, alla communis opinio o all'autorità di qualche dottore. In realtà anche in Terraferma, per diverso tempo, era stata notevole l'impreparazione con cui gli avvocati avevano esercitato la loro professione. Nel 1668, però, il Senato aveva imposto finalmente un freno a tutto ciò stabilendo che, sia gli avvocati che i notai, dovessero essere laureati; prima ancora, nel 1539, era accaduto lo stesso per Assessori, giudici e vicari. Ma qual era in un tale scenario la funzione svolta dal diritto veneto? Anche a questo riguardo la Repubblica dimostrò la sua proverbiale flessibilità. Non si assistette ad alcun richiamo esplicito all'obbligo di ricorrere al diritto veneto medesimo come diritto suppletivo degli statuti locali; e neppure vi fu una modifica imposta di quegli statuti che elencavano esplicitamente il diritto comune come propria fonte suppletiva. D'altra parte non va dimenticato che se la giurisdizione podestarile era esercitata, oltre che per i giudizi di primo grado, quale organo di appello nei confronti delle preesistenti giurisdizioni cittadine e territoriali, gli appelli delle cause più impegnative si facevano confluire a Venezia: gli appellanti avevano sì il diritto a che le loro cause fossero giudicate sulla scorta della stessa legislazione applicata nei gradi inferiori, ma il fatto era che ci si trovava di fronte ai grandi consigli veneziani, «che quella legislazione passava attraverso il filtro della sensibilità giuridica dei giudici veneziani, e che a sostenere le ragioni dei contendenti c'erano avvocati del foro veneziano, con la loro oratoria e la loro mimica» [3]. Eppure anche nel Dominio, vuoi per varie scelte di comodo compiute dalle parti chiamate a confrontarsi in giudizio, supportate in modo determinante dall'abilità dei rispettivi legali e dal loro efficace ricorso ad ingegnosi tecnicismi, vuoi per le qualità intrinseche riconosciute a talune branche del diritto veneto, lo stesso diritto veneto finì per entrare nella vita forense. Per attuare con successo questa penetrazione nella società, negli interessi ed, in fondo, nella

*mentalità della Terraferma, il pragmatismo cui la Repubblica ispirava la sua politica del diritto fu ancora una volta decisivo. Senza dubbio, però, l'esperienza derivante dall'impegno profuso nella quotidiana amministrazione della giustizia nel Dominio confermava come in pratica fosse con il diritto comune che ci si dovesse prevalentemente confrontare. In primis perché gli statuti municipali ne costituivano spesso un riflesso. Ma soprattutto perché nella loro attività gli avvocati vi facevano continuo riferimento. Infine, sebbene, come già ricordato, almeno per la Terraferma fosse sin dal 1668 che il Senato aveva prescritto la laurea in giurisprudenza agli avvocati, questo requisito di accesso alla professione non riuscì evidentemente a ripianare in toto una fondamentale differenza che infatti rileva all'origine di numerose variabili che diversificano le stesse difese prodotte: appunto la differenza tra gli avvocati dei centri minori, o li si potrebbe pure definire «di provincia», ed i loro colleghi delle grandi città.*

*Luca Rossetto*

---

*[1] G. Cozzi, Note su Carlo Goldoni, la società veneziana e il suo diritto, in G. Cozzi, La società veneta e il suo diritto, Venezia, 2000, p. 14.*

*[2] G. Cozzi, Note su Carlo Goldoni, cit., p. 16.*

*[3] G. Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani, Torino, 1982, pp. 329-330.*

## **B**

**Banditismo:** Termine che, pur traendo origine dalla pena del bando, finisce soprattutto nel corso del Cinquecento, per acquisire il significato più estensivo di fenomeno eversivo collegato al disordine sociale e a talune manifestazioni criminose.

**Bandito:** Persona colpita dalla pena del bando. Ovviamente, a seconda della gravità del bando, si definiva pure la tipologia del bandito.

**Bando:** Pena irrogata da un tribunale. La persona che ne veniva colpita doveva allontanarsi dai territori e per un periodo di tempo previsti nella stessa sentenza. Per lo più la persona colpita da un bando che rientrava nei territori da cui era interdetta, poteva essere impunemente uccisa. Si trattava di una pena assai severa che rifletteva le forme di giustizia tipiche dello stato giurisdizionale. Scopo di tale pena poteva essere quella di allontanare definitivamente una persona indesiderata dalla comunità: e come tale poteva essere irrogata anche nei confronti di colui che era presente nel momento della pronuncia della sentenza. Ma la pena del bando era pure prevista per allontanare gli avversari politici, oppure, all'incontrario per agevolare, in assenza della persona verso cui il bando era stato diretto, la composizione dei conflitti tra parentele e lignaggi rivali.

### **Bando a tempo:**

*Il bando a tempo era quel bando inflitto per un numero limitato di anni. Si distingueva dal ben più grave bando definitivo ed era generalmente inflitto con l'autorità ordinaria del reggimento.*

**Bando ad inquirendum:** *Era il bando inflitto contro un imputato assente, ma nei confronti del quale non esistevano elementi tali da consigliare l'uso del bando ordinario. Il bandito ad inquirendum era interdetto solamente da alcuni territori e non poteva essere ucciso. Se il presunto colpevole si presentava al tribunale oppure veniva arrestato, aveva diritto ad un regolare processo. Trascorsi due anni dalla sentenza il bando diveniva comunque ordinario.*

## **C**

**Cancelliere pretorio:** *Faceva parte del seguito del podestà (o Provveditore) con funzioni notarili di grande rilievo. Scriveva nei processi istruiti con il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, escludendo così i notai locali che avevano la prerogativa di scrivere nei processi ordinari.*

**Capi del Consiglio dei dieci:** *I tre patrizi che venivano periodicamente nell'ambito del Consiglio dei dieci con funzioni rappresentative e propositive. Avevano il compito importante di*

*introdurre le materie che venivano discusse nell'ambito del Consiglio.*

***Capitano: Capitano: Vedi: Rettori. Compito ricoperto da un patrizio veneziano eletto dal Maggior Consiglio. Da non confondere con l'analoga carica di capitano affidata a persone che avevano compiti meramente militari (ad esempio il capitano dei corsi).***

***Cappelletti:***

*Cavalieri leggeri reclutati in genere nei domini da mar, impiegati particolarmente nella repressione della criminalità in terraferma.*

*(a cura di L. Pezzolo)*

## **Carnia:**

*Distretto montano posto nella parte nord-occidentale della Patria del Friuli. Godeva fin dall'epoca patriarcale di esenzioni fiscali e autonomie tali da configurarla come una "terra separata". Questo stato di cose durò per tutto il periodo del dominio veneziano, poiché il governo della Serenissima aveva necessità di contare sulle comunità carniche per custodire i passi alpini, per stabilizzare i confini con i territori asburgici e per garantire il regolare approvvigionamento di legname alla dominante e ai cantieri dell'arsenale. Furio Bianco ha rilevato che il presupposto necessario per l'attuazione di questa politica era proprio il mantenimento dell'autonomia della Carnia.*

*Era la più estesa giurisdizione friulana, ("questo territorio... è grandissimo", scriveva alla metà del Cinquecento Girolamo Da Porcia); l'amministrazione della giustizia civile e penale era prerogativa della comunità di Tolmezzo.*

*Dal punto di vista amministrativo la Carnia era divisa in quattro "quartieri" o "canali", corrispondenti grossomodo alle vallate principali; ogni quartiere aveva competenze tributarie e finanziarie, quali ad esempio la ripartizione delle imposte. Doveva inoltre garantire la manutenzione di ponti e strade nonché la custodia dei cosiddetti "boschi banditi" (il legname da essi ricavato era riservato esclusivamente all'approvvigionamento dell'Arsenale).*

## **Bibliografia**

*F. Bianco, Carnia. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino, Pordenone, Biblioteca dell'immagine, 2000*

*G. Da Porcia, Descrizione della Patria del Friuli, Udine 1897, p. 73*

*P. Paschini, Notizie storiche della Carnia da Venzone a Monte Croce e Camporosso, Udine-Tolmezzo, Libreria editrice Aquileia, 1971*

*(a cura di Michelangelo Marcarelli)*

**Citazione ad informandum:** *Forma di citazione che non esplicitava chiaramente se la persona che la riceveva era chiamata a presentarsi al tribunale come semplice testimone o come possibile imputato. Si diffuse nel corso del Cinquecento, suscitando spesso proteste e malumori.*

**Collegio:** *Detto anche Pien Collegio se interveniva la Signoria: organo giudiziario veneziano composto dai sei Savi del Consiglio o Savi grandi, i cinque Savi di Terraferma e i cinque Savi agli ordini. Aveva competenze amplissime di governo. Ad esso venivano soprattutto rivolte le suppliche dei sudditi.*

**Commissioni:** *Istruzioni consegnate al rettore prima della sua partenza verso il reggimento cui era stato eletto. In genere contenevano disposizioni che gli permettevano in taluni casi di aggirare la normativa statutaria. Per lo più vi erano inserite leggi emnate dagli organi di governo lagunare.*

**Consiglio dei dieci:** Il Consiglio dei dieci sorse nel 1310 per reprimere ogni tentativo di sommossa ai danni dello Stato veneziano ed in particolare per punire i cospiratori della congiura Querini-Tiepolo. Magistratura dapprima di carattere straordinario, destinata poi a divenire permanente a partire dal 1455, il Consiglio dei dieci era costituito di dieci membri, scelti dal Maggior Consiglio tra i nobili veneziani che sedevano in Senato, cui si aggiungeva il Doge coi sei consiglieri ducali e un avogadore di Comun, il quale non aveva diritto di voto, ma svolgeva funzioni per lo più propositive e di controllo. All'interno del Consiglio venivano scelti ogni mese tre Capi – che a loro volta decidevano un presidente, in carica per una settimana –, che rappresentavano stabilmente l'intero consesso, ricevevano le denunce provenienti dalla città di Venezia e da tutti i territori del Dominio, avevano l'iniziativa degli affari, davano udienza tre giorni a settimana e dovevano osservare la contumacia di un mese. All'epoca del processo al doge Marin Faliero (1355) al Consiglio venne affiancata una zonta di venti membri (ridotti a quindici nel 1529), destinata in seguito a divenire ordinaria.

Sorto per vigilare sulla sicurezza dello Stato e garantire il mantenimento della pace all'interno del Comune Veneciarum, il Consiglio dei dieci estese sin da subito le sue competenze dal campo criminale a quello amministrativo, finanziario e di politica estera. Per arginare l'accentramento del potere nelle sue mani e frenare le tensioni oligarchiche in seno alla classe dirigente marciana, sin dalla metà del Quattrocento (1468) si ritenne necessario precisare e limitare i suoi compiti. Ma l'esiguo numero di patrizi che componeva il consesso e la segretezza della procedura con cui si istruivano i processi penali garantivano rapidità ed immediata efficacia alle azioni politiche promosse dal Consiglio, che finiva inevitabilmente per accrescere i suoi ambiti di attività a danno delle altre magistrature veneziane. La collegialità dell'assemblea, per quanto potesse permettere un accentramento

*di potere nelle mani di pochi, impediva comunque l'emergere di tendenze autoritarie da parte di uno solo dei suoi membri o della sua famiglia; tendenze che avrebbero potuto minare la natura repubblicana del sistema di potere marciano.*

*Nonostante la correzione del 1582-83 – nella quale venne definitivamente soppressa la zonta e si riportarono le competenze dei Dieci a quelle fissate nella precedente legge del 1468 – e i numerosi tentativi proposti nel corso del '600 e del '700 per arginare la sua autorità – ne costituiscono un esempio le correzioni 1628, 1655, 1667, 1677 e del 1761-62 –, di fronte all'emergere di problemi di ordine pubblico nella città di Venezia e nei suoi domini, il Consiglio dei dieci divenne il massimo organo politico-giudiziario della Repubblica di Venezia, attorno al quale gravitavano i membri più facoltosi del patriziato lagunare. Di fronte ai sempre più frequenti episodi di violenza che minacciavano l'ordine pubblico nei domini veneziani, a partire dagli ultimi decenni del XVI secolo esso inaugurò un'attività di delega volta ai rettori disseminati nella Terraferma e nello Stato da mar che finì per imporre nuovi equilibri di potere tra il centro e i luoghi sudditi della Repubblica, tra governanti e governati.*

### *Bibliografia*

*A. Da Mosto, L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico, Roma, 1937, pp. 52-55;*

*G. Maranini, La costituzione di Venezia. Dopo la serrata del Maggior Consiglio, vol. II, Firenze, 1974 (ristampa ed. 1931), pp. 387-405;*

*G. Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, Torino, 1982, pp. 97-98;*

*(a cura di Claudia Andreato)*

**Consiglio dei Quaranta: Vedi [Quarantia Criminal](#).**

**Contradittori:**

*Istituiti con una legge del Maggior Consiglio del 1546, sono dei magistrati nominati all'interno della Quarantia per difendere la legittimità delle sentenze emesse dai giudici di primo grado di fronte alle accuse mosse dagli Avogadori in sede d'appello, forse con l'intento di ridimensionare i loro poteri di intromissione.*

*(a cura di Cristina Setti)*

## **Corte pretoria:**

*La Corte pretoria era costituita dagli assessori che accompagnavano podestà e/o capitani nelle città di Terraferma per coadiuvarli nell'amministrazione della giustizia civile e penale. Il loro numero variava a seconda del reggimento cui erano destinati: nelle città di Padova e Verona essi erano quattro; a Vicenza, Bergamo e Brescia tre; a Treviso, Udine, Crema e Rovigo due; a Feltre, Belluno, Cividale del Friuli, Salò e Conegliano uno.*

*Essi collaboravano coi rettori veneziani, vantando delle specifiche competenze: al vicario pretorio – il più importante degli assessori – spettava la giurisdizione civile, il compito di giudicare, in assenza del podestà, le cause emettendo pure la sentenza finale ed infine doveva assistere il padre inquisitore nei processi formati dal Santo Ufficio; il giudice del Maleficio aveva molteplici competenze in materia di giurisdizione penale, dall'istruzione del processo al controllo dell'operato del notaio che seguiva la conduzione del caso e infine, nei casi più gravi, partecipava agli interrogatori; infine il giudice della Ragione e/o dell'Aquila condividevano con il podestà, il vicario e – in alcuni casi – i magistrati cittadini l'amministrazione della giustizia civile. L'amministrazione della giustizia penale era invece di esclusiva competenza dei rettori e della Corte pretoria, con la totale esclusione quindi di magistrati cittadini.*

*Le cariche in cui si articolava la Corte pretoria erano affidate a sudditi del Dominio (a differenza dei rettori che erano patrizi veneziani). Essi erano personale esterno alla città, poiché provenivano da contesti cittadini diversi rispetto a quelli cui erano destinati come assessori, ma potevano comunque vantare una preparazione giurisprudenziale e una cultura di diritto comune che limitavano fortemente l'arbitrium del rettore veneziano e l'intrusione della Dominante.*

L'amministrazione della giustizia penale poteva avvenire con autorità ordinaria o straordinaria. Qualora si procedesse con autorità ordinaria del **reggimento**, i processi erano istruiti dal giudice del **Maleficio** e gestiti dai notai locali. Qualora invece si fosse ricevuta delega dalla Serenissima **Signoria**, dal **Senato** o dal **Consiglio dei dieci**, i **rettori** e la Corte pretoria erano investiti di un'autorità straordinaria. Nell'attività di delegazione spiccava in particolare la delega con il rito inquisitorio del **Consiglio dei dieci**, che sottraeva ai notai locali la conduzione del caso, per riservarla alla cancelleria pretoria, dove la formazione dei processi era affidata al cancelliere pretorio e ai suoi collaboratori.

### **Bibliografia**

G. Cozzi, *Politica, società, Istituzioni*, in G. Cozzi – M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla Guerra di Chioggia al 1517*, Torino, 1986, pp. 205-221;

C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia*, Roma, 1980, pp. 153-258;

C. Povolo, *L'intrigo dell'Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, 1997.

(a cura di Claudia Andreato)

**Costituto:** Interrogatorio che si poteva svolgere de plano, con l'obiettivo di raccogliere semplicemente informazioni e senza alcuna forma di contestazione nei confronti dell'imputato.

*Diversamente quello opposizionale si svolgeva con l'obbiettivo specifico di indurre l'imputato a manifestare la verità.*

**D**

***Delazione di arma da fuoco:*** Azione che indica il portare un'arma da fuoco.

**Delegazione:**

## **DELEGAZIONE**

**(a cura di Luca Rossetto)**

*Con intento puramente schematico si può affermare che, prima dell'occupazione veneziana, l'amministrazione della giustizia nella Terraferma era condotta sulla base di norme e di leggi contenute negli statuti locali, elaborati per lo più nel XIII secolo e successivamente consolidatisi a tal punto da assumere un'importanza preminente perfino rispetto al diritto comune. Per quanto concerne la giustizia penale, l'antico Ufficio del Maleficio, in cui venivano istruiti i processi poi sentenziati dal Podestà, fu lasciato sopravvivere, anche se la Dominante accentrò nelle proprie mani l'attività giudiziaria più rilevante. Se infatti sia l'amministrazione della giustizia civile che quella penale passarono ai Rettori veneziani e agli Assessori, i quali costituivano la Corte Pretoria, la prima continuò ad essere ripartita tra questi ultimi, il Podestà ed i magistrati cittadini, la seconda invece divenne prerogativa pressoché totale del Podestà e della Corte Pretoria stessa. In virtù dell'azione di controllo esercitata in particolare dal Consiglio dei Dieci, quindi, a partire dalla fine del secolo XVI la giurisdizione penale fu suddivisa in ordinaria e straordinaria o delegata. In caso di giurisdizione straordinaria o delegata lo sviluppo dell'iter processuale era, in termini generici, così riassumibile: taluni casi criminali ritenuti gravi venivano segnalati a Venezia, spesso con corredo delle prime risultanze istruttorie raccolte dal locale Ufficio del Maleficio; a questo punto Venezia poteva decidere di assumere il caso, di restituirlo al Reggimento (con conseguente continuazione del processo presso l'Ufficio del Maleficio medesimo) oppure di delegarlo al Rettore. Con l'autorità straordinaria, Podestà ed Assessori giudicavano per l'appunto i casi loro delegati dal Consiglio dei Dieci, dalla Serenissima Signoria e dal Senato in materie la cui trattazione faceva capo a*

tali magistrature o in cause di particolare gravità. La delegazione comportava la formazione del processo in Cancelleria Pretoria del Podestà, oppure, se il processo era già stato avviato nell'Ufficio del Maleficio, veniva immediatamente trasmesso alla stessa Cancelleria Pretoria che provvedeva a condurlo sino alla sentenza, pronunciata da entrambi i Rettori e dalla Corte Pretoria. A sovrintendere all'istruzione dei processi delegati era comunque incaricato il Giudice del Maleficio, anche se ogni decreto doveva essere deliberato dalla Corte Pretoria medesima nel suo insieme. Il Senato si occupava per lo più di casi di contrabbando o di materie economico-finanziarie. Il Consiglio dei Dieci, invece, dalla fine del XVI secolo si occupò di tutti i delitti che "avessero assunto connotati politici o che comunque avessero intaccato la vita, l'onore e i beni dei sudditi" [1]. Non va infine dimenticato che, con qualsivoglia tipo di delega, le sentenze pronunciate dai Rettori erano dotate dello stesso valore giuridico di quelle emesse dalle magistrature deleganti.

Luca Rossetto

---

[1] C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in AA.VV., *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta. Secoli XV-XVIII*, a cura di G. Cozzi, Roma, 1980, p. 163.

**denuncia:** La denuncia era l'atto mediante il quale il rappresentante di una comunità (chiamato console nella Riviera), nominato dall'assemblea dei capifamiglia, riferiva al tribunale competente ogni azione che poteva avere rilevanza penale, avvenuta nel territorio di pertinenza della comunità stessa. In altre parole, citando la pratica criminale di Lorenzo Priori, "la denontia è un nontiare al giudice o superiore il delitto d'alcuno, nel qual offitio non sono ammessi per la ragione commune se non gli officiali deputati a tali denontie, sindici, massari, saltari, degani, et altri simili eletti da i communi, li quali hanno obbligo sotto debito di giuramento di denontiare tutti li delitti ch'occorrono". A tale obbligo erano sottoposti anche medici fisici e barbieri. La denuncia doveva essere fatta ogni volta che fossero stati chiamati a curare pazienti che avevano subito ferite durante risse, aggressioni o simili episodi. Chiaro, in questo senso, il Priori, che specificava anche i termini entro i quali i "ciroichi" erano tenuti a recarsi in tribunale: "subito et immediate" nei casi più gravi, mentre per quelli "che sono senza pericolo" c'erano tre giorni di tempo.

Si trattava di un obbligo gravoso, e molti erano gli officiali che, o collusi ("persuasi dalla parte rea" secondo il Priori), o nel timore di ritorsioni, ne dilazionavano l'adempimento. I giudici erano naturalmente autorizzati a sanzionare questi comportamenti, in modo che "subito havuta la denontia si possa costituire l'offeso, il quale facilmente con la dilatione del tempo può esser contaminato e la giustitia non può perciò se non con difficoltà venir in luce del delitto".

**Bibliografia:** G. C hiodi, C. Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. I, *Lorenzo Priori e la sua pratica criminale (trascrizione di L. Menegon )*, pp. 11-13.

*(a cura di Michelangelo Marcarelli)*

**E**

***Esoneratione di arma da fuoco: Sparo di arma da fuoco.***

***Ex-officio: Iniziativa del giudice nel procedere in casi criminali, indipendentemente dal fatto che fosse stata sporta querela o denuncia***

**G**

### **Giudice del Maleficio:**

*Il Giudice del Maleficio aveva competenza criminale presso la magistratura comunale. L'incarico veniva affidato dal podestà ad uno dei giudici assessori che lo accompagnavano. Il giudice del Maleficio si occupava del costituito degli offesi dopo che la denuncia o querela di questi era stata ammessa, faceva formare i processi dai notai del Maleficio e nei casi più gravi vi assisteva ed esaminava personalmente i testi; era compito del Giudice del Maleficio, al termine della fase istruttoria del processo, di emettere i decreti che costituivano la fase offensiva: il caute ducatur, il decreto di arresto, il proclama, il mandato ad informandum e la citazione a legittima difesa. Assegnava inoltre agli imputati i termini ordinari, il periodo di tempo entro cui dovevano produrre le loro difese. Se il caso era delegato, il Giudice del Maleficio assisteva alla formazione del processo e agli interrogatori degli imputati. Doveva inoltre recarsi sul luogo in cui era stato commesso il crimine (la cosiddetta cavalcata). Assisteva alla tortura degli imputati e se necessario li interrogava seguendo le procedure. In processo poteva esporre il suo punto di vista, che di solito era tenuto in una certa considerazione.*

*(Argelati F., "Pratica del Foro veneto", Venezia, 1737, fotoriproduzione per la Biblioteca nazionale di San Marco, presso Archivio di Stato di Venezia; Povolo C., "Retoriche giudiziaria, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi", in "L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia", a cura di Chiodi G. e Povolo C., Cierre Edizioni, Verona, 2004, pp.19-170; Povolo C. (a cura di), "Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607)", con la collaborazione di C. Andreato, M. Marcarelli, V. Cesco, Ed. Viella, Roma, 2003, p.644-645 )*

*[ a cura di Lia De Luca]*

### **Giurisdizione signorile:**

*Si tratta di una giurisdizione generalmente inserita in un contesto rurale, in cui diritti e privilegi di varia natura, trasmissibili per via ereditaria, erano appannaggio di un signore appartenente a una famiglia nobile. Tra queste prerogative, quella di maggiore importanza era sicuramente la facoltà di amministrare la giustizia, esercitata direttamente dal signore stesso o delegata a un giudice da lui nominato (ad esempio, nella comunità di Muslone l'amministrazione della giustizia civile spettava alla famiglia Londrone).*

*Molto diffuse nella patria del Friuli (dove alcuni signori, che solitamente possedevano il titolo di conte, avevano il diritto di giudicare in civile e penale fino al secondo appello), presenti nei domini veneziani al di là del Mincio e nel Veronese, le giurisdizioni signorili erano praticamente assenti nei territori di Padova e Vicenza: queste città riuscirono fin dall'epoca comunale ad esercitare un controllo capillare sul proprio contado, riservando esclusivamente al tribunale cittadino la facoltà di amministrarvi la giustizia.*

**Bibliografia:** C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, in G. COZZI (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV- XVIII)*, Roma, Jouvence, 1980, pp. 176-192.

C. POVOLO, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre, 1997, p. 110 e sgg.

*S. ZAMPERETTI, Stato regionale e autonomie locali. Signorie e feudi nel dominio veneziano di Terraferma in età moderna, in Venezia e la feudalità, Udine, Del Bianco, 1993, p. 34 e sgg.*

*(a cura di Michelangelo Marcarelli)*

**I**

### **Intromissione:**

*E' la principale modalità con cui gli Avogadori di Comun e gli Auditori intervenivano sui processi (ma anche su nomine, mandati, proclami, decreti, citazioni e provvedimenti legislativi di vario tipo), sollevando dubbi sulla effettiva regolarità delle procedure. La maggior parte delle intromissioni, in quest'ambito, riguarda la pronuncia delle sentenze di primo grado (ovverosia quelle emesse dai rettori o da giusdicenti locali), spesso contestate da chi ne era danneggiato (quale condannato o quale vittima inappagata) attraverso una supplica rivolta solitamente a uno degli Avogadori; costui decideva se "licenziare" il ricorso, convalidando di*

*fatto l'operato del giudice di primo grado, o intromettere la sentenza pronunciata da quest'ultimo. Questa decisione comportava la sospensione della condanna (o assoluzione), previa notifica presso i collegi giudiziari coinvolti, per poi poter esporre, dinnanzi alla Quarantia, le motivazioni di tal atto mediante la formazione di un processo di appello, in cui l'Avogadore si trasformava in un vero e proprio "avvocato dello stato" che accoglieva le istanze dell'attore del ricorso in nome del rispetto della legge. Con la sua arringa finale costui infatti chiedeva il "taglio" della sentenza contestata, che se era ritenuta legittima veniva "laudata", cioè convalidata; altrimenti, la sua cassazione*

veniva comunicata nello “spazzo” al giudice di prima istanza, che doveva conformarsi al nuovo

verdetto.

### **Bibliografia:**

v. voce “Avogaria di Comun”

(a cura di Cristina Setti)

## **M**

**Maleficio:** Vedi: Giudice del Maleficio.

## **P**

**Parte:** Indica un provvedimento di un'istituzione o di un consiglio. Può assumere diverse tonalità: da quello più ampio di legge (come in alcune magistrature veneziane), a quello di semplice decreto esecutivo. La parte solitamente comportava un incipit, più o meno esteso, e poi la successiva delibera, preceduta dalla formula *l'anderà parte*, oppure *va parte*. Era seguita sempre da una votazione. Le parti veneziane, oltre ad avere voti favorevoli o contrari, che dovevano raggiungere maggioranze predeterminate a seconda dell'argomento trattato, prevedevano pure una terza scelta: i cosiddetti voti non sinceri, voti cioè di astensione, ma che comportavano, a diversità di oggi, l'obbligo di proporre una delibera alternativa a quella già proposta. La parte, se non raggiungeva il

*quorum dei voti richiesti, si diceva che pendeva. A fianco della parte proposta si indicavano i nomi di coloro che l'avevano proposta.*

## **Patrizio veneziano:**

*Patrizi veneziani erano i componenti del gruppo dirigente della Repubblica di Venezia. Fin dagli inizi del Comune veneciarum chiamavano se stessi indifferentemente patrizio, nobile, zentilhommo e gentiluomo. Dal '600 si preferirono i termini nobiluomo e nobilhommo (con le abbreviazioni N.H. e N.U., N.D. per le nobildonne), mentre il termine patrizio tornò in auge dopo la caduta della Serenissima. Il gruppo politico dirigente di Venezia si trasformò in nobiltà attraverso una serie di norme giuridiche costituzionali emanate tra il 1297 e il 1323 circa, norme che solitamente vengono aggregate sotto il nome di serrata del Maggior Consiglio. Da questo momento in poi, nobile sarà solo chi apparteneva al Maggior Consiglio, e per essere tale doveva solo discendere da un altro appartenente del Maggior Consiglio. Uniche eccezioni furono le nomine per gratiam (appartenenza a particolari famiglie di principi o famiglie papali, o per particolari meriti a favore della Repubblica, nomine peraltro limitate, straordinarie e diverse volte limitate nel tempo) e le aggregazioni a seguito di particolari momenti della vita della Repubblica (la guerra di Chioggia a fine Trecento, la guerra di Candia a metà Seicento e le due guerre di Morea del 1688-1699 e del 1714-1718). Più volte venne proposto dall'interno dello stesso gruppo patrizio di poter allargare il ceto nobiliare, ma non venne mai concretizzato, nemmeno a seguito del consistente calo numerico dovuto dalla Peste nera. Anzi, dal '400 in poi vennero legiferate procedure volte a cristallizzare sempre più il ceto nobiliare. Se dalla fine del '200 era vietato l'accesso ai figli illegittimi e dal 1376 anche ai figli legittimati posteriormente, ora si prevedeva che nobile sarebbe potuto diventare solo chi era nato da padre nobile a seguito di legittime nozze con una donna di honesta conditione. A salvaguardare il ceto e ad evitare i brogli sempre più numerosi venne incaricata la magistratura dell'Avogaria di comun. In particolare furono importanti due decreti del Maggior Consiglio, del 31 agosto 1506 e del 26 aprile 1526, con cui vennero istituiti i poi famosi Libri d'oro delle Nascite e dei*

*Matrimoni. In questo modo diveniva più facile il lavoro per gli Avogadori e più netta la distanza tra il gruppo patrizio e i cittadini originari. Una numerosa produzione normativa cinquecentesca inoltre definiva con sempre più cura chi erano le donne abili a procreare figli abili al Maggior Consiglio (ad esempio venivano in qualche modo recuperate le figli naturali dei patrizi). Il gruppo nobiliare veneziano non fu mai un tutt'uno uniforme, ma fin dagli inizi fu riconosciuto dagli stessi componenti la divisione al proprio interno. Nel tardo medioevo e durante il Rinascimento veniva riconosciuta una distinzione tra famiglie (o casate o Case) antiche e nuove. Dal Cinquecento in poi venne posto l'accento più sul censo delle famiglie, riproponendo una tripartizione di ispirazione aristotelica tra poveri, mezzani e ricchi (Sanudo), partizione che nel Settecento venne anche suddivisa in cinque o sette gradi di ricchezza e potere. Essere nobile comportava un particolare dovere: partecipare alla vita pubblica dello Stato, rendendosi disponibile a ricoprire le varie cariche politiche che venivano distribuite dal Maggior Consiglio. Dal Cinquecento in poi la distinzione sempre più netta tra i patrizi benestanti e quelli meno fortunati andava a ricadere sulle scelte degli incarichi pubblici, perché se ricoprire certi incarichi, in particolare i minori, poteva significare ottenere un minimo di sostentamento, accettare gli incarichi più importanti (anche le cariche di rettore nei centri più importanti di Terraferma) comportava un enorme esborso economico.*

*(a cura di Loris Menegon)*

**Pena del bando:** Vedi **Bando**

**Pistorese:**

*Arma bianca, pugnale.*

*(a cura di L. Pezzolo)*

**Podestà:** Vedi: [Rettori](#)

**Procedura ordinaria:** Vedi: *Procedura ordinaria e servatis servandis.*

## **Procedura ordinaria e servatis servandis:**

**(a cura di Luca Rossetto)**

*In virtù dell'azione di controllo esercitata in particolare dal Consiglio dei Dieci, a partire dalla fine del secolo XVI la giurisdizione penale nella Terraferma fu suddivisa in ordinaria e straordinaria o delegata. Nell'ordinaria la Corte Pretoria ed il Podestà agivano investiti dell'autorità ordinaria del Reggimento, e cioè secondo gli statuti cittadini, con la formazione dei processi assegnata quasi esclusivamente ai notai locali sotto la direzione del Giudice del Maleficio, unico Assessore del Podestà dotato di competenze penali. Nell'attività straordinaria o delegata, invece, i casi criminali venivano assunti dai Rettori in persona e dalla Corte Pretoria, per essere giudicati con autorità delegata da Venezia e con la conduzione burocratica dei casi medesimi da parte della Cancelleria Pretoria. Si assiste quindi, in questo modo, ad un rafforzamento dei poteri dei tribunali locali ad opera di un organo politico-giudiziario come il Consiglio dei Dieci; una sorta appunto di simultanea "operazione di smistamento e di accentramento" [1], come l'ha efficacemente definita il professor Povolo. Poteva anche accadere che le informazioni dei Rettori, vagliate nella Dominante dalle rispettive magistrature, comportassero una "remissione" delle cause al Maleficio o alla Cancelleria della città interessata, senza alcun accrescimento di poteri, sebbene, pure in questo caso, una certa aura di prestigio e di autorità aggiuntiva si creasse comunque. Certamente le delegazioni erano provviste di caratteristiche diverse a seconda delle peculiarità del delitto e delle persone coinvolte nello stesso. Il Consiglio dei Dieci delegava con la clausola servatis servandis o con il proprio rito inquisitorio. Le delegazioni servatis servandis, non particolarmente diffuse sino a metà Seicento, determinavano un aumento di poteri che si traduceva anche nella concreta possibilità per le magistrature locali di infliggere pene più severe. Il processo delegato veniva continuato in Cancelleria Pretoria da un coadiutore della stessa,*

con l'assistenza, come già si è osservato, del **Giudice del Maleficio** (nella realtà dei fatti più spesso con la sua mera supervisione), e, appunto in base ad un procedimento definito "aperto", contemplava la presenza degli avvocati difensori e la pubblicità dei testimoni dell'accusa e delle loro dichiarazioni. Pur non modificando nella forma la procedura adottata nelle corti di terraferma ("servatis servandis", cioè, letteralmente, "conservato ciò che deve essere conservato" della procedura statutaria) in realtà venivano ridotti gli ampi spazi di manovra di cui tradizionalmente disponevano le parti, ad esempio agevolando l'attività svolta dal giudice nella fase istruttoria, con il passaggio appunto di tale attività dalla gestione dei notai cittadini a quella della Cancelleria Pretoria.

Luca Rossetto

---

[1] C. POVOLO, *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale nella Repubblica di Venezia. I casi di Padova, Treviso e Noale*, in <<Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti>>, CXXXVII (1979), p. 488.

**Proclama:** Atto solenne, distinto dalla semplice citazione, tramite cui una persona veniva invitata a presentarsi al tribunale. Il proclama veniva solitamente affisso alla loggia pubblica. Nel proclama venivano distintamente (e spesso con toni altisonanti) elencate le imputazioni a carico della persona cui era rivolto.

## **Quarantia Criminal:**

*Quest'istituzione, nata come “costola” del Maggior Consiglio nei primi anni del XIII secolo al fine di corroborare e al contempo controbilanciare l'azione di governo della Signoria, si connota innanzitutto per le deleghe che riceve in materia giudiziaria, per cui diviene ben presto il principale tribunale ordinario veneziano, cui obbligatoriamente veicolare la fase deliberativa dei giudizi di seconda istanza in campo civile e penale. Tale funzione, in precedenza assolta dagli Avogadori di Comun, rimase comunque conseguente alla loro attività intromissoria, la quale risultava determinante nel circoscrivere quegli ambiti normativi entro cui era possibile difendere o ricusare la legittimità di una procedura: in altri termini la Quarantia costituiva di fatto la sede entro cui avevano luogo i processi d'appello, che vedevano protagonisti in primis gli Avogadori, supremi difensori delle prerogative costituzionali e giuridiche del centro dominante di fronte a chiunque, a loro dire,*

*non le rispettasse pienamente; la sua azione deliberativa pertanto finiva per coordinarsi strettamente con l'impianto accusatorio tracciato da costoro (secondo un modalità relazionale di tipo inquisitoriale che ricorda molto quella oggi in atto tra magistrato giudicante e pubblico ministero), valutando se le istanze di incostituzionalità o i vizi procedurali da essi presupposti avessero fondamento, e quindi se fosse il caso di “laudare” o “cassare” la sentenza intromessa presso tale collegio giudicante. Il tutto nella più assoluta trasparenza, data la pubblicità delle cause ordinarie, trasparenza che si riverberava anche nell'atmosfera di solennità che pervadeva l'enunciazione dei rilievi fatti agli atti processuali contestati.*

*Tuttavia, se da un lato tutto ciò poteva costituire un efficace fattore di propaganda in merito*

*all'equità delle istituzioni giudiziarie veneziane, dall'altro le lungaggini burocratiche che ne*

*derivavano finirono ben presto per ostacolare e rallentare il funzionamento dell'enorme macchina amministrativa costituita dalla Quarantia, anche perché ai suoi membri, che almeno all'inizio erano persone qualificate ed esperte in materie economiche e giuridiche, venivano affidati incarichi legislativi ed esecutivi di non poco conto, come la politica fiscale, gli affari esteri e la designazione dei componenti di Senato, Maggior Consiglio e un'infinità di altre nomine pubbliche di minore importanza, oltre all'accoglimento delle suppliche dei sudditi.*

*Nondimeno, tutte queste incombenze conferivano un prestigio particolare alla Quarantia, tanto che il loro progressivo inglobamento da parte degli altri consessi della Repubblica comporterà un notevole ridimensionamento di quest'antica istituzione, che pure sul piano giuridico subirà soprattutto in età moderna la concorrenza insistente del Consiglio dei Dieci, il quale appunto sembra avere un'evoluzione inversamente proporzionale a quella declinante della Quarantia (v.Frasson, 1980). In particolare, con l'estensione dei domini di Venezia nella Terraferma le cause placitate in Quarantia saranno talmente numerose da rendere necessario il raddoppiamento della stessa, mediante l'istituzione della Quarantia Civile (1441), proprio per dibattere le cause civili intromesse dagli Auditori, ed ancora dagli stessi Avogadori; quest'ultima verrà ribattezzata "Civil Vecchia" allorché gli sarà affiancata, con competenze analoghe, una terza Quarantia, detta "Civil Nuova" o "Nuovissima"(1492). Ciascuna delle tre elegge i propri "capi" (aventi poteri molto più ampi rispetto agli altri membri) e i propri contraddittori.*

*(a cura di Cristina Setti)*

### **Querela:**

*A differenza della denuncia, che era prodotta dall'autorità locale –nella Riviera il console nominato dall'assemblea dei capifamiglia della comunità di villaggio- la querela era un atto presentato in tribunale direttamente dalla parte lesa. Citando il "pratico" Lorenzo Priori, essa “viene prodotta in scrittura della parte offesa ovvero scritta verbalmente dal nodaro, la quale deve avere questi requisiti: il giorno et l'anno che viene prodotta, il nome dell'accusatore et dell'accusato, la specie del delitto, il luogo e tempo nel qual fosse commesso, esprimendo le coerenze del delitto et luogo quando non fosse notorio...”.*

*La querela era naturalmente fondamentale per l'avvio di un processo penale nei casi in cui “il giudice non possa, se non ad istanza della parte, secondo statuti o consuetudine, procedere”. Il riferimento è ai cosiddetti delitti privati, come ad esempio il furto semplice (“cioè quello che non sia congiunto con altro delitto più grave”) o l'ingiuria verbale.*

*Bibliografia: G. C HIODI, C. POVOLO (a cura di), L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI- XVIII), vol. I, Lorenzo Priori e la sua pratica criminale (trascrizione di L. MENEGON ), Sommacampagna, Cierre, 2004, pp. 3-4.*

*(a cura di Michelangelo Marcarelli)*

**Raspa:** Registro in cui venivano annotate le sentenze.

**Retenzione:** Arresto.

**Rettori:** Erano i patrizi veneziani eletti dal Maggior Consiglio veneziano come rappresentanti per reggere le città suddite. Potevano avere diverse denominazioni, ma per lo più erano chiamati **podestà** (che si occupava dell'amministrazione e della giustizia della città) e **capitano** (competente per le questioni militari). Duravano in carica circa sedici mesi e venivano accompagnati per tutto il corso del loro incarico da una serie di collaboratori. Nelle città più importanti il loro lavoro era sorretto dai giudici **assessori**, variamente denominati a seconda delle magistrature che avrebbero occupato. Un cancelliere pretorio (del **podestà**) e un cancelliere prefettizio (del **capitano**) sbrigavano le pratiche di cancelleria che facevano capo ai rettori. Il **cavaliere** (pure al seguito del **podestà**) era invece colui che si sarebbe occupato di sovrintendere alle forze di polizia locali (sbirri).

**Ritenere:** Arrestare.

### **Rito inquisitorio del Consiglio dei dieci:**

*Con l'istituzione del Consiglio dei Dieci ad inizio del Trecento, il Comune Veneciarum si dotò di una procedura inquisitoria che rispondeva ad esigenze diffuse e condivise pure da altri contesti territoriali: nelle città della Terraferma veneta e nel resto d'Italia una procedura dai tratti inquisitori veicolava, infatti, una forma di giustizia punitiva, espressione della fisionomia pubblica dell'organo giudiziario e del crescente ruolo cittadino nell'amministrazione della giustizia. Tuttavia le ritualità di tale procedura a Venezia assunsero sin da subito una fisionomia del tutto peculiare, espressione di un diritto – quello veneto – dal timbro squisitamente consuetudinario e pragmatico, ostile a qualunque forma di teorizzazione o di mediazione giurisprudenziale.*

*Il procedimento penale dei Dieci si apriva su querela, denuncia o ex officio, qualora qualcuno del Consiglio avesse avuto informazione di un caso criminale. Le querele e le denunce erano dirette ai Capi, che provvedevano subito a verificare che il caso fosse realmente di competenza del Consiglio. Seguiva una prima verifica sul caso, presumibilmente eseguita da due inquisitori, cioè due membri del Consiglio estratti a sorte di mese in mese ed istituiti nel 1314. A loro competeva l'inquisizione generale, cioè lo svolgimento di quelle indagini preliminari per meglio comprendere il caso: loro compito era dunque scoprire, per mezzo di querele, denunce segrete, pubblica voce o attraverso proprie ricerche, se qualcuno avesse trasgredito alle disposizioni del Consiglio; accertare l'infrazione e il suo autore; e infine, raccolte le informazioni necessarie, informare l'intero consesso.*

*Presumibilmente secondo la prassi di fine Cinquecento, essi informavano i Capi o l'avogadore di comun dei risultati delle loro ricerche e questi a loro volta riferivano il caso all'intero consesso. A quel punto spettava al Consiglio decidere se accettarne l'assunzione e quindi ordinare l'avvio di un procedimento penale. In*

*particolare i Capi e/o l'avogadore proponevano l'arresto dell'imputato e l'istruzione del processo. Se gli altri componenti del Consiglio erano d'accordo, si prendeva la parte e si passava alla seguente inquisizione speciale.*

*Questa fase era gestita dal collegio criminale ordinario o straordinario – costituito di 4 membri, di cui uno scelto tra i Capi, uno tra i consiglieri ducali, uno tra gli inquisitori e infine il quarto tra gli avogadori di comun. In carica per un mese, il collegio ordinario o straordinario provvedeva dunque ad interrogare l'imputato e, qualora lo ritenesse necessario, a sottoporlo a tortura. Aveva inoltre la facoltà di ordinare l'arresto di eventuali complici, interrogarli e di torturarli; e nel contempo di esaminare vittime e testimoni. Se non si riusciva ad arrestare l'imputato o i suoi complici, si emetteva il cosiddetto proclama o ordine di citazione.*

*Al termine dell'interrogatorio degli imputati si avviava la fase difensiva, che sembrava rappresentare il momento processuale in cui si rivelavano le maggiori peculiarità del rito del Consiglio dei dieci. Essa, infatti, non si apriva con la consegna di una copia degli atti raccolti sino a quel momento o di un sommario di essi, come prevedeva la prassi processuale vigente nei maggiori tribunali della Terraferma veneta. L'imputato doveva difendersi da solo, senza cioè l'apporto giuridico di un avvocato; non poteva ricevere copia scritta delle accuse che gli erano state addossate, ma doveva ricordarle dal suo precedente interrogatorio; infine, doveva esporre a voce, davanti al collegio del caso, le sue ragioni.*

*Raccolte le difese, con conseguente esame dei testi citati dall'imputato, il collegio aveva terminato il suo ruolo. A quel punto il processo sarebbe stato letto all'intero Consiglio dei dieci, a cui spettava il compito di decidere la sentenza.*

*A partire dagli anni Ottanta del Cinquecento, a seguito dell'emergere del fenomeno del banditismo nei domini della*

*Repubblica di Venezia, il Consiglio dei dieci inaugurò un'intensa attività di delega ai rettori delle maggiori città suddite, concedendo loro l'uso del rito inquisitorio proprio del Consiglio. Le caratteristiche peculiari di tali procedura – a Venezia come in Terraferma – erano la segretezza da cui erano coperte le deposizioni testimoniali, il divieto di dare copia degli atti processuali agli imputati e di avvalersi dell'apporto di un avvocato difensore. Inoltre gli atti processuali dovevano essere trascritti e maneggiati dal solo cancelliere del podestà (non dai notai cittadini).*

*Delegato sempre più di frequente alle Corti pretorie dei maggiori tribunali del Dominio, il rito dei Dieci finì per insinuare una concezione della giustizia che trovava diretta espressione nel sistema giuridico veneziano e per imporre la superiore legittimità politica del centro dominante.*

### **Bibliografia**

*G. Cozzi, «Ordo est ordinem non servare»: considerazioni sulla procedura penale di un detenuto dal Consiglio dei X, in "Studi storici", 29, 1988, pp. 309-320;*

*G. Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, Torino, 1982;*

*R. Fulin, Di una antica istituzione mal nota (Inquisitori dei X e Inquisitori di Stato), in «Atti del reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti», serie V, vol. I, 1875;*

*R. Fulin, Gl'inquisitori dei dieci, in «Archivio veneto», I, 1871;*

*C. Povolo, L'intrigo dell'Onore . Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento , Verona, 1997 ;*

*(a cura di Claudia Andreato)*

## S

**Senato:** O Consiglio dei Pregadi, che inglobava, oltre ai sessanta senatori, anche una Zonta (Aggiunta) e altre magistrature. Dopo la riforma del 1582 divenne vero e proprio organo decisionale dello stato veneziano. Sarà suo compito affrontare, sul piano generale, compiti relativi all'ordine pubblico e al banditismo, Per questo compito agiva comunque in stretta collaborazione con il Consiglio dei dieci.

**Servatis servandis:** Vedi: Procedura ordinaria e servatis servandis.

## **Soffumbergo:**

*Giurisdizione della famiglia Strassoldo, costituita da due diversi territori tra loro separati, posti ad est di Udine. Il primo, in pianura, comprendeva il solo villaggio di Orzano, il secondo comprendeva i paesi di Campegljo, Raschiacco, Canale e Costa di Soffumbergo –la cosiddetta “contrata” di Soffumbergo- unitamente ai villaggi di Costa e Valle di Torreano, tutti dislocati in collina. A partire dal 1512, anno dell’investitura agli Strassoldo, il giudice, che secondo Girolamo Da Porcia aveva il titolo di capitano, era un membro della famiglia dei giurisdicenti o una persona di loro fiducia. Egli aveva piena facoltà di amministrare la giustizia penale, compresa la possibilità di comminare la pena di morte. Gli appelli andavano al luogotenente di Udine.*

*Da notare che fra i dottori in legge che ricoprirono la carica di capitano presso questo tribunale, alcuni furono giurisperiti di fama e pubblicarono trattati e raccolte di consilia che ebbero discreto successo.*

### *Bibliografia*

*G. Da Porcia, Descrizione della Patria del Friuli, Udine 1897, p. 57*

*G. Perusini, L’amministrazione della giustizia in una giurisdizione friulana del Cinquecento, in "Memorie storiche forogiuliesi", vol. XXXIX, 1943-1951, pp. 205-218*

*(a cura di Michelangelo Marcarelli)*

**Spazzo:**

*Sentenza emessa dalla Quarantia ove si dichiarava, dopo il processo di appello, il laudo o il taglio della sentenza di primo grado al giudice che l'aveva emanata.*

*(a cura di Cristina Setti)*

**Supplica:** *Scrittura tramite cui i sudditi si rivolgevano alla Signoria o ad altri organi di governo per ottenere giustizia o una particolare grazia.*

**T****Terzarolo:**

*Pistola lunga all'incirca un terzo di un archibugio.*

*(a cura di L. Pezzolo)*

## **Tolmezzo:**

*Comunità di dimensioni piuttosto ridotte (nel 1647 gli abitanti non superavano il migliaio), che aveva giurisdizione civile e penale sull'intero distretto della Carnia, eccezion fatta per le ville di Forni di sopra e Forni di sotto, infeudate alla potente famiglia Savorgnan.*

*Secondo gli statuti del 1403, confermati poi da Venezia nel 1420, i giudici del tribunale di Tolmezzo erano quattro ma per rendere l'ufficio legale ne erano sufficienti due. Nella prassi, le sentenze erano emesse da un collegio formato da tre giudici e dal Gastaldo (rappresentante in loco dell'autorità veneziana: la carica durava tre anni ed era messa all'incanto), che però non aveva potere decisionale, ma si limitava a presiedere il giudizio formulando ai tre giudici la domanda di rito "quid iuris?".*

*I giudici rimanevano in carica per un anno: essi venivano nominati dai loro predecessori alla fine del mandato il 31 gennaio e confermati dal consiglio della comunità il primo gennaio successivo; non potevano poi ricoprire lo stesso incarico per un periodo di tre anni.*

*La giurisdizione della comunità di Tolmezzo sulla Carnia si mantenne per quasi tutto il periodo della dominazione veneziana, tranne che per pochi anni a cavallo della metà del Seicento. Nel 1647, infatti, per finanziare la guerra di Candia, fu istituita la "contea di Carnia", le cui prerogative furono acquistate da un consorzio di ricche famiglie, per la consistente cifra di 40.000 ducati. Questo istituto ebbe però vita breve, fu infatti soppresso già nel 1653, su istanza della comunità tolmezzina.*

## **Bibliografia**

*C. Puppini, Tolmezzo. Storia e cronache di una città murata e della contrada di Cargna, Udine, Co.El, 1996*

*G. Ventura, Statuti e legislazione veneta della Carnia e del Canale del Ferro (sec. XIV-XVIII), Udine, Deputazione di Storia Patria per il Friuli, 1988*

*G. Ventura, La breve contea della Carnia (1647-1653), in "Memorie storiche forogiuliesi", LIV, 1974*

*(a cura di Michelangelo Marcarelli)*

**V**

**Voce:** Vedi: Voce liberar **bandito**.

**Voce liberar bandito:** La voce liberar bandito era un diritto che veniva acquisito da colui che catturava o uccideva un bandito. La qualità della voce dipendeva dal tipo di pena che aveva colpito il bandito. L'Avogaria di comun aveva competenza sul rilascio di voci inerenti tutti i banditi, ad eccezione di quelli del Consiglio dei dieci o dei rettori insigniti della delegazione dello stesso Consiglio. La prima fase della voce era costituita da un processo istruito dal podestà del luogo in cui era stato ucciso il bandito. La persona catturata o il corpo del bandito ucciso (più spesso la sola testa) veniva presentata all'ufficio del maleficio locale, il quale raccoglieva le deposizioni dei testi che avevano assistito alla cattura o all'uccisione o che comunque erano in grado di riconoscerne l'identità. Il processetto veniva poi presentato al Consiglio dei dieci dagli interessati, con la richiesta dell'ottenimento della voce e copie delle sentenze di bando pronunciate contro il bandito ucciso. Questa prima fase si concludeva per lo più positivamente con la concessione da parte del Consiglio dei dieci delle voci richieste. A questo punto la voce liberar bandito diveniva una sorta di 'titolo' che poteva essere oggetto di compravendita in quello che possiamo definire il mercato delle voci. Ovviamente la voce poteva essere utilizzata dalle stesse persone che avevano richiesto ed ottenuta la voce se queste erano a loro volta colpite da sentenza di bando (come nel caso di alcuni componenti del gruppo che faceva capo ad Alessandro Remer). Più spesso la voce era ceduta al maggior offerente. In tal caso veniva per lo più stipulato un contratto notarile che attestava il passaggio dei diritti acquisiti. La seconda fase era costituita dalla richiesta, rivolta al Consiglio dei dieci, di liberare una determinata persona colpita da un bando (lo stesso interessato, oppure chi aveva acquistato la voce). E' probabile che il contratto notarile divenisse per lo più operativo solo nel caso che la seconda fase si fosse conclusa positivamente. Accadeva infatti che il Consiglio dei dieci respingesse la richiesta, ritenendo la voce 'inadeguata' rispetto alla persona di cui si chiedeva la liberazione. Talvolta la richiesta di liberazione doveva essere più volte ripetuta (o comunque aggiustata) a causa dei

*numerosi pender, in quanto non si riusciva ad ottenere la maggioranza richiesta (ad esempio i due terzi delle cosiddette ballotte). Come ad esempio nel caso della liberazione di Leonardo Mocenigo. Un caso di aggiustamento è dato, ad esempio, dalle voci ottenute dalle due comunità di Tignale e Gargnano (da sei voci a due, ma più rilevanti). Le voci più consistenti erano quelle che potevano ottenere l'eventuale liberazione di persone colpite da sentenze di bando in cui si era esplicitato chiaramente che la liberazione non avrebbe potuto essere ottenuta se non dopo un determinato periodo di tempo, oppure se non con la presentazione dell'atto di pace, oppure, ancora più spesso, solo con una determinata strettezza di ballotte, cioè con una determinata maggioranza, spesso più difficile da ottenere.*

---

*Pagina: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) (Successivo)*

*TUTTI*